



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce: Enti pubblici e privati

Estremi del Parere:	Prot.12020/52.11.2013 del 17 maggio 2013 – Enti formatori in materia di prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro. Organismi paritetici ed Enti bilaterali formati da associazioni di datori di lavoro e di lavoratori comparativamente maggiormente rappresentative. Nozione maggiore rappresentatività comparata.
Massima / Abstract:	<p>Gli organismi paritetici o enti bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro x artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 devono essere costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.</p> <p>Alla luce delle previsioni di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 25 luglio 2012, n. 153/CSR sia le associazioni datoriali sia le associazioni sindacali per essere qualificate comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono essere in possesso del criterio presuntivo (adesione ad organizzazioni datoriali o sindacali - nazionali, territoriali o di settore - firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro) e del requisito territoriale (operare sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro).</p> <p>L'Amministrazione nell'individuazione degli organismi paritetici ed enti bilaterali competenti a svolgere l'attività di formazione dovrà valutare se essi sono costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, utilizzando <i>in primis</i> i criteri desunti dall'Accordo del 25 luglio 2012 e recepiti dal Decreto dell'Assessorato per la salute n. 1619 dell'8 agosto 2012.</p> <p>In casi di dubbia qualificazione potrà valutare di procedere, ricorrendo ad eventuali ulteriori indici di rappresentatività, ma, in tal caso, nell'ambito di un ampio e partecipato confronto coinvolgendo le parti sociali quali rappresentanti dei macrosettori di attività e, in casi residuali potrà rivolgersi alla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come dalla stessa suggerito nella circolare 29 luglio 2011, n. 20.</p>
Note / Riferimenti Normativi	D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81_ Artt. 34, 37 – D.A. 8 agosto 2012, n. 1619 – Circolare 15 gennaio 2013, n. 1298 dell'Assessorato per la salute - Cass. 30/3/98 n. 3341 – Corte Cost. 22 novembre 1995, n. 492 - Regione Lombardia D.G. sanità circolare 17 settembre 2012, n. 7.

Redattore: Guli

